



**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
REGIONE LOMBARDIA
E
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**

Riconoscimento dei crediti per l'accesso al corso di formazione regionale abilitante alla professione Operatore Socio Sanitario (OSS) da parte dei giovani in possesso del diploma "Tecnico dei Servizi socio-sanitari" o "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale"

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 *"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59."*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 *"Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133"* ed in particolare l'allegato B (Indirizzi, profili, quadri orari e risultati di apprendimento del settore servizi) che individua l'indirizzo B2 - Servizi Sociosanitari;"
- VISTA** la Direttiva del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 65 del 28 luglio 2010, recante "Linee Guida per il Passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.";
- VISTO** il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e in particolare l'art. 1, lett. o) "incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione" così come meglio specificato ai successivi commi 28 - 41;
- VISTO** il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107."

- VISTO** Il Decreto 24 maggio 2018, n. 92, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d) , della legge 13 luglio 2015, n. 107" ;
- VISTE** le Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale (di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, Regolamento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61) adottate con Decreto del Ministero dell'istruzione Università e Ricerca del 23 agosto 2019, n.766;
- VISTO** il Provvedimento del 22 febbraio 2001, *"Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province Autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione"*, con particolare riferimento all'art 2, comma 1, *"La Formazione"* che deve essere a cura delle Regioni e delle Province Autonome che provvedono, nel rispetto dei decreti vigenti in materia, alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche;
- VISTA** la D.G.R. VIII/5101 del 18 luglio 2007 *"Regolamentazione dei percorsi OSS (Operatore Socio Sanitario)" e suoi i conseguenti atti attuativi e circolari esplicative;*
- RICHIAMATO** il D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 *"Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92"*;
- VISTO** il Decreto 30 giugno 2015 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, concernente la *"Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"*;
- VISTO** Il Decreto 5 gennaio 2021, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, Il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico *"Disposizioni per l'adozione*

delle Linee Guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze";

VISTO il Decreto Ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 di riorganizzazione, recante "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";

VALUTATA l'opportunità di favorire il conseguimento della qualifica di "Operatore Socio Sanitario" (OSS) da parte dei diplomati in "Tecnico dei Servizi socio-sanitari" e "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale", riconoscendo le competenze già acquisite dai giovani nel percorso di studi di istruzione professionale al fine di ampliare le loro possibilità occupazionali;

CONSIDERATO che gli Uffici tecnici degli Enti sottoscrittori del presente Protocollo, attraverso il confronto tra gli esiti di apprendimento previsti a conclusione del percorso OSS e dei percorsi di istruzione professionale, hanno evidenziato le aree comuni di apprendimento sulle quali viene calcolato il credito formativo per coloro che sono in possesso del solo diploma di "Tecnico dei servizi socio-sanitari" e "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale" come descritto nell'allegato tecnico, parte integrante del presente Protocollo;

ATTESO CHE I medesimi uffici hanno conseguentemente individuato le possibili integrazioni al curriculum scolastico per gli aspetti della professione di Operatore Socio Sanitario, assenti nei percorsi di studi professionali "Servizi socio-sanitari" e "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale". Tali integrazioni, descritte negli articoli del presente Protocollo e nell'allegato tecnico, parte integrante dello stesso, determinano il riconoscimento dell'intero corso di formazione OSS.

CONSIDERATA la necessità di assicurare continuità, organicità dell'offerta territoriale e la funzionalità dei servizi educativi e di istruzione secondaria di II grado in rapporto agli atti regionali di programmazione dell'offerta formativa territoriale e al mercato dell'occupazione;

TENUTO CONTO della collaborazione in atto tra Regione Lombardia e USR per promuovere e favorire processi di autonomia e innovazione scolastica per l'innalzamento della qualità complessiva del servizio di istruzione in rapporto alle evoluzioni e alla specificità del mercato del lavoro;

si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Oggetto del presente Protocollo è fornire indicazioni finalizzate al riconoscimento di crediti formativi agli studenti e studentesse in possesso del diploma "Tecnico dei Servizi socio-sanitari" o Servizi per la sanità e l'assistenza sociale" per l'accesso al percorso di formazione o all'esame abilitante per Operatore Socio Sanitario (OSS). Tali indicazioni sono da rivolgere specificamente:

1. alle Istituzioni Scolastiche della Lombardia, nella cui offerta formativa sono presenti il percorso di studi di Istruzione Professionale per i “Servizi Socio-Sanitari” e/o “Servizi per la sanità e l'assistenza sociale”;
2. agli enti accreditati ai servizi formativi in Regione Lombardia che realizzano percorsi per Operatore Socio Sanitario (OSS).

Art. 2 - Finalità del presente Protocollo

Il presente Protocollo intende offrire il riconoscimento dei crediti di cui all’art. 1:

- agli studenti frequentanti il percorso di studi per il conseguimento del titolo “Tecnico dei servizi socio-sanitari” (DPR n. 87/2010) o “Servizi per la sanità e l'assistenza sociale” (D.lgs 61/2017);
- a coloro che abbiano conseguito il titolo “Tecnico dei servizi socio sanitari” rilasciato ai sensi del DPR n. 87 del 2010 o dell’ordinamento previgente;

Art. 3 – Obiettivi ed impegni

Regione Lombardia, attraverso gli enti di formazione accreditati ai servizi formativi, si impegna a:

- a) riconoscere crediti formativi a riduzione del numero di ore di formazione per l’accesso all’esame abilitante OSS, quantificando il credito in base ai requisiti di seguito elencati.

	Requisito	Credito formativo riconosciuto	Ridefinizione del percorso
1	Possesso del titolo di diploma professionale di Stato nel settore servizi, indirizzo “Servizi socio – sanitari” rilasciato ai sensi dell’ordinamento previgente al DPR n. 87 del 2010	400 ore di credito formativo nell’ambito delle attività teoriche	Il percorso standard OSS di 1.000 ore viene ridefinito in: <ul style="list-style-type: none"> - 50 ore di teoria - 100 ore di esercitazioni - 450 ore di tirocinio nei due ambiti stabiliti dalla delibera 5101/2007
2	Possesso del titolo di diploma professionale di Stato nel settore servizi, indirizzo “Servizi socio – sanitari” (DPR 87/2010)	450 ore di credito formativo di cui: <ul style="list-style-type: none"> - 400 ore di teoria - 50 ore di esercitazioni 	Il percorso standard OSS di 1.000 ore viene ridefinito in: <ul style="list-style-type: none"> - 50 ore di teoria - 50 ore di esercitazioni - 450 ore di tirocinio nei due ambiti stabiliti dalla delibera 5101/2007
3	Possesso del titolo di diploma professionale di Stato nel settore servizi, indirizzo “Servizi socio – sanitari” (DPR 87/2010) e certificazione da parte dell’istituzione	500 ore di credito formativo di cui: <ul style="list-style-type: none"> - 425 di teoria - 75 ore di esercitazioni. 	Il percorso standard OSS di 1.000 ore viene ridefinito in: <ul style="list-style-type: none"> - 25 ore di teoria, - 25 ore di esercitazioni - 450 ore di tirocinio nei due ambiti stabiliti dalla

	scolastica di 50 ore di inquadramento della professione OSS	La certificazione delle 50 ore può essere realizzata dalle istituzioni scolastiche a partire dall'anno scolastico 2020/2021.	delibera 5101/2007
4	Possesso del titolo di diploma professionale di Stato nel settore servizi, indirizzo "Servizi socio – sanitari" (DPR 87/2010) e certificazione da parte dell'istituzione scolastica di 50 ore di inquadramento della professione OSS e 200 ore di tirocinio presso strutture ospitanti in ambito ospedaliero e/o socio-sanitario nei settori che vedono l'inserimento della figura dell'OSS e dalle stesse strutture positivamente valutato	700 ore di credito formativo La certificazione delle 50 ore di inquadramento professionale e delle 200 ore di tirocinio può essere effettuata dalle istituzioni scolastiche a partire dall'anno scolastico 2020/2021.	Il percorso standard OSS di 1.000 ore viene ridefinito in: <ul style="list-style-type: none"> - 25 ore di teoria - 25 ore di esercitazioni - 250 ore di tirocinio in uno dei due ambiti stabiliti dalla delibera 5101/2007.
5	Possesso del titolo di diploma professionale di Stato – "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale" (D.lgs 61/2017)	450 ore di credito formativo, di cui: <ul style="list-style-type: none"> - 400 ore di teoria - 50 ore di esercitazioni 	Il percorso standard OSS di 1.000 ore viene ridefinito in: <ul style="list-style-type: none"> - 50 ore di teoria - 50 ore di esercitazioni - 450 ore di tirocinio nei due ambiti stabiliti dalla delibera 5101/2007
6	Possesso del titolo di diploma professionale di Stato – "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale" (D.lgs 61/2017) e certificazione da parte dell'istituzione scolastica di 50 ore di inquadramento della professione OSS	500 ore di credito formativo di cui: <ul style="list-style-type: none"> - 425 di teoria - 75 ore di esercitazioni. La certificazione delle 50 ore può essere realizzata dalle istituzioni scolastiche a partire	Il percorso standard OSS di 1.000 ore viene ridefinito in: <ul style="list-style-type: none"> - 25 ore di teoria - 25 ore di esercitazioni - 450 ore di tirocinio nei due ambiti stabiliti dalla delibera 5101/2007.

		dall'anno scolastico 2020/2021.	
7	Possesso del titolo di diploma professionale di Stato – “Servizi per la sanità e l'assistenza sociale” (D.lgs 61/2017) e certificazione da parte dell'istituzione scolastica di 50 ore di inquadramento della professione OSS e 200 ore di tirocinio presso strutture ospitanti in ambito ospedaliero e socio-sanitario nei settori che vedono l'inserimento della figura dell'OSS e dalle stesse strutture positivamente valutato.	700 ore di credito formativo La certificazione delle 50 ore di inquadramento professionale e delle 200 ore di tirocinio può essere effettuata dalle istituzioni scolastiche a partire dall'anno scolastico 2020/2021.	Il percorso standard OSS di 1.000 ore viene ridefinito in: - 25 ore di teoria - 25 ore di esercitazioni - 250 ore di tirocinio in uno dei due ambiti stabiliti dalla delibera 5101/2007.

b) riconoscere l'intero percorso di formazione OSS quale credito formativo ai diplomati di cui all'art 2 e ammetterli direttamente all'esame abilitante OSS, quantificando il credito in 1.000 ore di formazione OSS a fronte del possesso di tutti i requisiti di seguito elencati:

1. Possesso del diploma professionale di Stato nel settore servizi, indirizzo “Servizi socio – sanitari” (DPR 87/2010) o diploma professionale “Servizi per la sanità e l'assistenza sociale” (D.lgs 61/2017),
2. Certificazione a cura dell'istituzione scolastica di 50 ore svolte in attività di teoria che inquadrino la professione OSS, e di 50 ore di esercitazioni pratiche coerenti con la figura professionale OSS,
3. 450 ore di tirocinio effettuato nelle strutture ospitanti in ambito ospedaliero e socio-sanitario nei settori che vedono l'inserimento della figura dell'OSS e dalle stesse strutture positivamente valutate.

In analogia con i principi stabiliti dalla delibera 5101/2007 l'ammissione all'esame finale OSS è subordinata alla valutazione positiva dei due ambiti di tirocinio.

Il compimento del 18esimo anno di età è requisito ineludibile allo svolgimento dei due tirocini.

ART. 4 Collaborazione istituzionale

4.1 Regione e U.S.R. si impegnano a sviluppare una collaborazione istituzionale organica nel rispetto delle proprie specifiche competenze e attraverso la messa a disposizione delle rispettive strutture e risorse, in particolare relativamente a:

- riconoscimento di crediti degli studenti in possesso di diploma “Tecnico dei servizi socio-sanitari” o di “Servizi per la sanità e l'assistenza sociale” con modalità unitarie e coordinate in merito ai processi di orientamento e di gestione delle procedure didattiche e amministrative effettuate dalle istituzioni scolastiche, descritti nell'allegato tecnico, parte integrante del presente protocollo di intesa;
- promozione e supporto ad azioni di qualificazione del sistema territoriale attraverso interventi congiunti di accompagnamento, informazione e formazione delle Istituzioni scolastiche e degli enti formativi che favoriscano la realizzazione del Protocollo;
- condivisione di tutte le informazioni e le banche dati necessarie alla programmazione dell'offerta del presente protocollo nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE 2016/679.

4.2 USR per la Lombardia si impegna:

- ad assicurare il necessario supporto alle istituzioni scolastiche per l'attivazione e la gestione delle attività di orientamento e dei processi amministrativi e didattici al fine di assicurare lo sviluppo del sistema di riconoscimento dei crediti così come descritto nei punti a) e b).
- a garantire la qualità della docenza in riferimento a quanto disposto dalla delibera della Giunta regionale n. VIII/5101 del 18 luglio 2007 “Regolamentazione dei percorsi OSS (Operatore Socio Sanitario)”.

4.3 Regione Lombardia si impegna a

- garantire che vengano attivati percorsi OSS da parte degli enti accreditati che prevedano, sia in termini di ore, sia in termini di costo, in funzione dei crediti riconosciuti, la possibilità per lo studente di sostenere il costo delle sole ore necessarie per il completamento del percorso;
- sostenere il piano di comunicazione per il lancio del presente protocollo.

ART. 5 - Istituzione di un tavolo tecnico paritetico

Per sviluppare la collaborazione istituzionale e attivare le azioni di qualificazione previste dai precedenti Artt. 3 - punti c) e d) - e 4, si istituisce un Tavolo tecnico paritetico con l'obiettivo di perseguire gli impegni assunti dal presente protocollo. Tale tavolo, costituito da rappresentanti di Regione Lombardia e di USR per la Lombardia, si riunisce almeno 3 volte all'anno con lo scopo, tra l'altro, di sviluppare le sinergie tra istituti scolastici e enti di formazione accreditati, elaborare specifiche circolari al fine di dare indicazioni dettagliate alle istituzioni scolastiche e agli enti accreditati coinvolti nell'attuazione del presente Protocollo e monitorare le attività in essere.

ART. 6 – Durata

Il presente protocollo ha durata quinquennale a partire dall'anno scolastico 2020/21 e sarà tacitamente rinnovato, fatti salvi eventuali interventi di modifica che si rendessero necessari a causa di nuove disposizioni normative e/o di necessità di adeguamento riscontrate a seguito delle attività di monitoraggio, di cui all'art. 5.

Milano 18 maggio 2021

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia

Il Direttore Generale
Augusta Celada

Per Regione Lombardia

Il Direttore Generale Formazione e Lavoro
Paolo Mora

Il Direttore Generale Welfare
Giovanni Pavesi

Il Direttore Generale Istruzione, Università,
Ricerca, Innovazione e Semplificazione
Giovanni Bocchieri